

# ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA E TRASFERIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO - Commento

Guido Vidiri

Le Società N. 7/1992, Pag. 931

(I) La sentenza annotata offre lo spunto per alcune considerazioni su di una tematica di particolare delicatezza, quella cioè relativa al trasferimento del rapporto associativo ed ai limiti di ammissibilità di siffatto trasferimento.

Per una migliore comprensione della fattispecie, oggetto dell'esame dei Giudici di legittimità, appare opportuno sintetizzarne i tratti più significativi.

Il presidente di un sodalizio calcistico trasferisce la sua carica, e comunque il suo vincolo con tale sodalizio (costituito in associazione non riconosciuta e successivamente trasformatasi in società calcistica) ad altro soggetto, che succede pertanto nella sua posizione associativa.

Successivamente tra le stesse parti interviene una transazione attraverso la quale il nuovo associato si vincola a sollevare da ogni obbligazione derivante dalla precedente gestione l'ex presidente della associazione, che proprio sulla base di tale impegno chiede la restituzione di quanto pagato per imposte dirette relativa a detta gestione.

La transazione è contestata nella sua validità dal ricorrente sostenendosi, tra l'altro, l'illegittimità di un trasferimento a titolo oneroso del rapporto associativo e di un corrispettivo, che funga da controprestazione di un atto di recesso dall'associazione o che risulti in qualche modo ricollegabile allo scioglimento di quest' ultima.

La Suprema Corte, nel rigettare le richieste del ricorrente e nel riconoscere invece la validità dell'atto transattivo, si fonda sostanzialmente su di un duplice ordine di considerazioni: a) il primo comma dell'art. 24, codice civile, dettato in materia di associazioni riconosciute, deve ritenersi applicabile anche alle associazioni non riconosciute; b) non è consentito attribuire alla summenzionata disposizione natura di norma cogente, ma carattere dispositivo potendo la trasmissibilità della qualità di associato essere consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto, ovvero, in mancanza, dalla volontà unanime degli associati.

La prima affermazione della Suprema Corte si inserisce in un indirizzo giurisprudenziale che ha ammesso ripetutamente l'estensibilità delle norme previste per le associazioni riconosciute, persone giuridiche di cui al capo II, titolo II, libro primo codice civile (art. 14 ss.), alle associazioni prive di riconoscimento (artt. 36-38). Tale estensibilità è stata giustificata ora in via analogica [1](#), ed ora invece in via diretta in ragione della stessa posizione che l'associato assume nei confronti del gruppo, indipendentemente dalla natura del fenomeno associativo, e sempre che la singola norma da applicare non trovi il suo logico presupposto nell'attribuzione della personalità giuridica [2](#).

Al di là di un pur autorevole indirizzo che ha escluso ogni ampliamento applicativo alla normativa sulle associazioni riconosciute, in base alla considerazione che ogni equiparazione tra i due tipi di associazione svaluterebbe il significato e l'importanza stessa del riconoscimento [3](#), assume in dottrina un ruolo predominante la tesi contraria. Tale orientamento, ancora una volta, si articola in una posizione favorevole all'analogia in funzione integratrice [4](#) e nell'assunto favorevole invece ad applicare direttamente le norme sulle associazioni riconosciute a quelle non riconosciute, sul presupposto di una innegabile identità di struttura delle due figure di associazioni [5](#), ed in ragione dell'opportunità, sul piano operativo, di dare concreta attuazione, con riferimento alle associazioni non riconosciute, al principio costituzionale della protezione dell'individuo in seno alle formazioni

sociali [6](#).

Merita di essere condivisa pure l'altra affermazione della Suprema Corte, diretta a mettere in luce il carattere dispositivo del primo comma dell'art. 24, codice civile, anche se appaiono opportune al riguardo alcune puntualizzazioni.

Di regola, la qualità dell'associato è intrasmissibile sia per atto tra vivi sia per successione mortis causa, atteso l'interesse dell'associazione ad ammettere solo determinati soggetti alla vita sociale, in ragione della loro personale collaborazione e della comunanza tra tutti gli associati degli scopi da perseguire. Tale intrasmissibilità, come è stato ricordato, era stabilita in modo assoluto nel Progetto definitivo del codice civile, ma a seguito delle numerose critiche mosse in seno alla Commissione parlamentare si è poi prevista una certa disponibilità del rapporto associativo, stabilendosi appunto nel primo comma dell'art. 24 che la trasmissione della qualità di associato, possa essere consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto [7](#). Dal dato normativo si è infine dedotto che il trasferimento deve sempre ammettersi quando gli altri associati vi acconsentano, con la maggioranza necessaria per le modifiche statutarie [8](#).

Le conclusioni cui sono pervenute la dottrina e la giurisprudenza non possono non valere anche per i sodalizi operanti nel mondo sportivo. In questo settore anzi si assiste sovente a trasferimenti della qualità di associato a titolo oneroso e trova pertanto conferma il principio, enunciato dalla sentenza in epigrafe, secondo cui il versamento del corrispettivo non trasforma in lucrativa la causa dell'associazione per operare unicamente sulla situazione patrimoniale dei contraenti (cedente e cessionario) e per non essere in alcun modo ricollegabile a trasferimenti di diritti sul fondo comune, la cui titolarità spetta unicamente all'associazione stessa.

In questa ottica è certamente significativo il richiamo alle società sportive.

L'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo avere statuito che le organizzazioni sportive devono costituirsi nella forma della società per azioni o della società a responsabilità limitata al fine di poter stipulare contratti con atleti professionisti (primo comma), dispone inoltre che l'atto costitutivo deve prevedere il reinvestimento degli utili nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva (secondo comma). Quest' ultima disposizione, da leggersi unitamente a quanto statuito nell'art. 13, secondo comma, della stessa legge, in base al quale non è consentito ai soci di percepire alcun utile anche in sede di liquidazione, porta ad escludere nelle società sportive ogni scopo di lucro, sicché può affermarsi che le società sportive segnano allo stato, proprio per l'assenza di ogni funzione speculativa considerata incompatibile con le finalità dell'ordinamento sportivo, il punto di più estesa divaricazione dallo schema codicistico delle società di capitali, con caratteri differenziali da detto schema più marcati anche rispetto ad altre società (cooperative, mutualistiche, consortili) che hanno ricevuto pur esse, in considerazione del settore in cui operano, una specifica regolamentazione in più punti divergenti da quella generale [9](#).

Eppure proprio nelle società sportive, e segnatamente in quelle calcistiche, il trasferimento delle azioni o delle quote sociali avviene per somme notevolmente superiori al loro valore nominale in quanto la partecipazione, specialmente se in posizione di rilievo e di responsabilità, a club di grandi città e di antiche tradizioni soddisfa gli interessi più diversi (intento di raggiungere notorietà pubblica, di dare prestigio alla propria città attraverso vittorie nelle competizioni sportive, ecc.), con non trascurabili vantaggi anche di carattere patrimoniale, seppure indotti.

Note:

1 Cfr. tra le altre Cass. 14 marzo 1967, n. 583, in Dir. fall., 1967, II, 607; Cass. 16 novembre 1976, n.

4252, in Giur. it., 1978, I, 1, 624; Trib. Ferrara 6 aprile 1984, in Foro it., 1985, I, 1184.

2 Cfr. al riguardo Trib. Milano 10 aprile 1972, in Giur. it. 1973, I, 2, 194; App. Torino 10 febbraio 1983, in Foro it. 1983, I, 1095 cui adde da ultimo Cass. 10 aprile 1990, n. 2983, in Giust. civ. 1991, I, 3067, con nota di L. Orsenigo.

3 Cfr. al riguardo D. Rubino, *Le associazioni non riconosciute*, Milano 1952, 32-33, il quale evidenzia altresì come la Relazione ministeriale al codice precisi che la mancanza di qualsiasi norma di rinvio sta a significare l'intento di escludere ogni forma di applicazione analogica delle norme sulle associazioni riconosciute.

4 Cfr. al riguardo G. Persico, *Associazioni non riconosciute*, in *Enciclopedia dir.*, vol. III, Milano, 1958, 881-882, il quale evidenzia però che l'applicazione analogica riguarda soltanto l'ordinamento interno e l'amministrazione dell'associazione non riconosciuta ma non vale invece a modificare la sua capacità né a diminuirne la responsabilità di fronte ai terzi; G. Volpe Putzolu, *La tutela dell'associato in un sistema pluralistico*, Milano, 1977, 84-85 cui adde F. Relmonte, *Associazioni non riconosciute*, in *Dizionario di diritto privato*, diretto da N. Irti, Milano, 1980, 68-71.

5 Per tale opinione, cfr. per tutti V. Galgano, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, in *Commentario del codice civile a cura di Scialoja-Branca*, artt. 36-42, Bologna-Roma 1976, 177.

6 In questi termini L. Bigliuzzi Geri, U. Breccia, F.D. Busnelli, U. Natoli, in *Diritto civile*, vol. I, tomo I, *Norme, soggetti e rapporto giuridico*, Torino 1987, 252.

7 Cfr., al riguardo, per tutti G. Persico, *op. cit.*, 904.

8 Per tale maggioranza - e non quindi per la necessità della volontà unanime degli associati - vedi C.M. Bianca, *Diritto civile*, vol. 1, *La norma giuridica - I soggetti*, Milano 1987, 341.

9 Cfr. per tale opinione G. Vidiri, *Le società sportive: natura e disciplina*, in *Giur. it.* 1987, IV, 53 ss.; ID., *Le società sportive tra normativa speciale e disciplina codicistica*, in *Le Società* n. 6, 1991, 750-752.